

CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa AREA I

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURE COMITATO DI GESTIONE E REVISORE DEI CONTI

- CENTRO ANZIANI CARLENTINI NORD
- CENTRO ANZIANI CARLENTINI CENTRO
- CENTRO ANZIANI PEDAGAGGI

Vista la deliberazione del Consiglio comunale nr. 14 del 22/05/2024, con la quale si è approvato il nuovo regolamento "Centri Anziani della Città di Carlentini";

Visto l'art. 14 del regolamento "Centri Anziani della Città di Carlentini" sopra detto - "Composizione del Comitato di Gestione" che prevede un numero di membri del comitato di gestione per un numero di iscritti fino a 250, di numero di 5 componenti e che le elezioni devono essere effettuate nello stesso giorno per tutti centri;

Visto l'art 15 del regolamento "Centri Anziani della Città di Carlentini" – "Presentazione delle Candidature e costituzione del seggio elettorale";

Visto l'art 23 del regolamento "Centri Anziani della Città di Carlentini" - "Revisori dei Conti"

SI AVVISA

che sono indette, per il giorno <u>mercoledì 18 settembre 2024,</u> le votazioni per la elezione del Comitato di Gestione e del Revisore dei Conti effettivo e supplente:

- del Centro Anziani di Carlentini Centro (sito in Via Caporal Battaglia, 7);
- del Centro Anziani di Carlentini Nord "Don Pino Puglisi" (sito in via Pulci, nr. 4);
- del Revisore dei Conti effettivo e supplente del Centro Anziani di Pedagaggi (sito presso la Delegazione Comunale Piazza Madonnina del Grappa)

Le operazioni avranno luogo, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Le elezioni del Comitato di Gestione del Centro Anziani di Pedagaggi, avranno luogo allo scadere dai tre anni dalle ultime consultazioni.

Con proprio provvedimento il Responsabile del Servizio nominerà la Commissione elettorale,

composta da un Responsabile indicato dal Servizio Politiche Sociali che fungerà anche da Presidente del seggio e da 2 (due) scrutatori tra gli anziani iscritti al centro (cfr. art. 15 del regolamento);

Si riportano di seguito gli articoli 14 e 15 deliberazione del Regolamento sopra richiamato approvata con delibera del Consiglio comunale nr. 14 del 22/05/2024, relativamente alle operazioni della consultazione in oggetto.

ART. 14

"COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE"

Il Comitato di Gestione è composto da cinque componenti eletti dall' Assemblea degli iscritti, fino ad un numero di 250. Oltre i 250 iscritti, il Comitato è composto da sette componenti.

I canditati al Comitato di Gestione devono essere iscritti al Centro da almeno un anno eccetto per i centri di nuova istituzione.

Gli iscritti che intendono candidarsi dovranno presentare, su apposito modulo al Presidente del Comitato di Gestione uscente o suo delegato, nel periodo compreso tra il ventesimo ed il quindicesimo giorno dalla data fissata per le elezioni, la propria istanza.

Verificate le condizioni di eleggibilità dei singoli candidati, con la garanzia della rappresentanza di genere, da parte del Servizio Politiche Sociali comunale competente, la lista o le liste, così composte sono pubblicate entro il giorno successivo non festivo — al termine fissato per la presentazione delle candidature, e saranno affissi in ogni Centro sociale l'elenco completo dei canditati, vidimato dal Presidente di gestione uscente o suo delegato. Non possono essere canditati soggetti già eletti negli organismi elettivi comunali.

Le elezioni del Comitato di Gestione devono essere effettuate nello stesso giorno per tutti i centri. L'elettore può esprimere nella scheda elettorale una sola preferenza.

Sono eletti i componenti i canditati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano d'età.

Nel caso di più liste vengono attribuiti i 3/5 dei posti a quella che avrà riportato il maggior numero.

Il Presidente del Comitato di Gestione sarà eletto dai Componenti del Comitato di Gestione nel corso della prima seduta.

Il Vice Presidente sarà nominato dal Presidente tra i componenti del comitato di gestione.

Il Presidente e il Vice Presidente non possono assumere la carica per più di due mandati consecutivi.

Le funzioni di Segretario verbalizzante verranno svolte da uno dei membri del Comitato di Gestione nominato dal Presidente.

Nel caso in cui dovesse decadere, per qualunque motivo, un Comitato di Gestione prima della scadenza naturale o dovesse essere istituito un nuovo Centro Sociale per Anziani, verrà nominato, con Determina Sindacale, un Commissario scelto fra i funzionari in servizio presso l'Amministrazione Comunale, con il compito di provvedere alla gestione del Centro sino all'indizione delle elezioni, entro 90 giorni.

Il nuovo Comitato di Gestione dura in carica sino alla scadenza del mandato indicato in tutti gli altri Centri.

Nel caso di dimissioni contestuali della metà dei componenti il Comitato di Gestione decade immediatamente.

Nel caso di dimissioni di un componente, lo stesso viene surrogato con il primo dei non eletti.

ART. 15

"PRESENTAZIONE CANDITATURE E COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE"

Entro il giorno successivo — (non festivo) — al termine fissato per la presentazione delle candidature, il Dirigente del Servizio Politiche Sociali provvederà a far affiggere in ogni Centro sociale l'elenco completo dei candidati.

Il seggio elettorale è costituito da un Responsabile indicato dal Servizio Politiche Sociali e da due scrutatori tra gli anziani iscritti al Centro.

Su ogni scheda può essere indicata una sola preferenza.

I candidati devono presentare autocertificazione in materia di onorabilità, autocertificazione del casellario giudiziario e autocertificazione dalla quale si evinca di essere iscritti al Centro da almeno un anno.

I candidati alla carica di membro del Comitato di Gestione e di Revisore dei Conti non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art 23 "Revisore dei Conti"

Il Revisore dei Conti — uno effettivo- e uno supplente- è eletto dall'Assemblea.

L'elettore può esprimere nella scheda elettorale una sola preferenza.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età.

Non possono essere candidati soggetti già eletti negli organismi elettivi comunali.

Il revisore dei conti esercita il controllo della destinazione e della congruità di eventuali costi sostenuti per le attività, dandone comunicazione agli iscritti entro dieci giorni dall' evento mediante avviso pubblico in bacheca, con i relativi giustificativi, i costi, le spese sostenute ed il fondo cassa.

Il revisore dei conti esercita il controllo della quota sociale mensile e vidima l'elenco delle copie delle ricevute da parte dei soci.

In allegato

Modulo presentazione candidature Comitato di Gestione

Modulo presentazione candidature Revisore dei conti